

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 11/09/2015**

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37319-ina-anpr-e-recenti-modifiche-al-regolamento-anagrafico-d-p-r-126-2015>

**Autore: Panizzo Rober**

## **INA, ANPR e (recenti) modifiche al regolamento anagrafico [D.P.R. 126/2015]**

**A.L'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)**

## **INA, ANPR e (recenti) modifiche al regolamento anagrafico [D.P.R. 126/2015]**

### **A.L’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)**

Preliminamente, sembra utile ripercorrere le tappe legislative che hanno normato l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

L’art. 2-quater (*Indice nazionale delle anagrafi e carta d’identità elettronica*) del d.l. 27 dicembre 2000, n. 242, Disposizioni urgenti in materia di enti locali, come introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26, aggiunge due commi (finali) all’art. 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. Con il (novello) c. 4 si istituisce – presso il Ministero dell’Interno – l’INA, “per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici”; con il (pure novello) successivo, si demanda ad un D.m [del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)] l’adozione del regolamento per la – sua – gestione.

L’art. 1-novies (*Modifiche all’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*) del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, Disposizioni urgenti in materia di enti locali, come introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, sostituisce i citati commi 4° e 5° della legge sull’anagrafe; in particolare: con il (novellato) c. 4, si ribadisce la funzionalità dell’INA, confermando che l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, dell’Indice Nazionale delle Anagrafi, “alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni”; mediante il (novellato) c. 5, se ne specificano le finalità, prevedendo che “l’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate”; con il (novello) c. 6 (che corrisponde al previgente c. 5), infine, si ribadisce il rinvio ad un D.m. [del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, c. 3, della l. 400/1988, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)] per il regolamento gestionale, prescrivendo – già nell’atto-fonte – che il regolamento de quo “disciplina le modalità di aggiornamento dell’INA da parte dei comuni e le modalità per l’accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività”.

L’art. 50 (Censimento), c. 5, del d.l. 31 maggio 2000, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, riscrive il c. 5 - dell’art. 1 – della legge sull’anagrafe [nel frattempo divenuto c. 6°, per l’inserimento di un nuovo comma, dopo il 1°, ad opera dell’art. 1, c. 18, della l. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica], disponendo che “l’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate” e demandando ad un D.m. – da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai sensi dell’art. 1, c. 7, della legge sull’anagrafe – l’adozione delle

“disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA” con quanto previsto dalla novella.

Infine, l’art. 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti), c. 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sostituisce il – più volte – citato c. 6 (già c. 5) – dell’art. 1 – della legge sull’anagrafe, oltre a ribadire le finalità dell’INA, ne estende l’operativa all’AIRE.

Riassuntivamente, i vigenti c. 4, 5 e 6 – dell’art. 1 – della legge sull’anagrafe dispongono:

-“Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni” [c. 4];

-“L’Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell’Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle Entrate” [c. 5];

-“Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' adottato il regolamento dell’INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell’INA da parte dei comuni e le modalità per l’accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurare la piena operatività” [c. 6].

La riserva regolamentare è stata soddisfatta, dapprima con il decreto ministeriale 13 ottobre 2010, n. 240, Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), poi con il decreto ministeriale 19 gennaio 2012, n. 32, Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi.

A livello amministrativo, riteniamo opportuno ricordare:

-la circolare del Ministero Interno 26 marzo 2001, n. 3, Inserimento dei dati nell’Indice Nazionale delle Anagrafi, ai fini della sperimentazione della carta di identità elettronica;

-la circolare del Ministero Interno 26 aprile 2001, n. 7, Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile;

-la circolare del Ministero Interno 29 ottobre 2001, n. 18, Connessione dei comuni al backbone applicativo dell’Indice nazionale delle anagrafi;

-la circolare del Ministero Interno 3 luglio 2003, n. 15, Progetto INA/SAIA. Attività dei comuni;

-la circolare del Ministero Interno 30 ottobre 2003, n. 28, Progetto INA-SAIA - Circolare telegrafica n. 15 (2003) del 3 luglio 2003;

-la circolare del Ministero Interno 2 luglio 2004, n. 31, INA-SAIA - Implementazione ed aggiornamento anagrafe stranieri;

-la circolare del Ministero Interno 1° dicembre 2004, n. 59, Referenti regionali Agenzia delle Entrate - Monitoraggio attività Prefetture - Gruppi di Lavoro;

-la circolare del Ministero Interno 20 giugno 2005, n. 23, Conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44 recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";

-la circolare del Ministero Interno 5 agosto 2005, n. 40, Indice Nazionale delle Anagrafi (Leggi n. 88 e n. 43/2005): Installazione della porta applicativa e attivazione del backbone INA – SAIA;

-la circolare del Ministero Interno 14 dicembre 2005, n. 60, Collegamenti al Centro Nazionale Servizi Demografici: Art. 7 vicies ter della Legge 31.3.05. Art. 1 novies della legge 31.5.05 e successive Circolari Ministeriali n. 23/05 in data 20.6.05 e n. 40 in data 5.8.05.Decreto Ministeriale in data 2 agosto 2005, avente ad oggetto modifiche al Decreto Ministeriale in data 19 luglio 2000;

-la circolare del Ministero Interno 28 dicembre 2005, n. 62, Documentazione tecnico-architetturale ed applicativa concernente il collegamento dei comuni al CNSD per l'invio dei dati anagrafici all'INA;

-la circolare del Ministero Interno 19 gennaio 2006, n. 3, Legge 31.03.05, n. 43 e Legge 31.05.05, n. 88. Circolari n. 23 in data 20 giugno 2005 e n. 40 in data 5 agosto 2005. Attività straordinaria di installazione guidata delle Quantità di Sicurezza, Attivazione e Certificazione (QSAC) per i Comuni;

-la circolare del Ministero Interno 9 marzo 2006, n. 8, Legge 31.03.05, n. 43 e Legge 31.05.05, n. 88. Circolari n. 23 in data 20 giugno 2005 e n. 40 in data 5 agosto 2005. Proseguimento dell'attività straordinaria di installazione guidata delle Quantità di Sicurezza, Attivazione e Certificazione (QSAC) per i Comuni;

-la circolare del Ministero Interno 19 aprile 2006, n. 11, Collegamenti al Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD). Gruppi di lavoro previsti dalla circolare n. 15 in data 15.3.05. Rafforzamento e coordinamento;

-la circolare del Ministero Interno 11 luglio 2006, n. 27, Comuni soppressi o modificati. Funzionamento sistema INA-SAIA;

-la circolare del Ministero dell'Interno 17 luglio 2006, n. 31, *Rilascio del software standard “XML-SAIA vers.2” per l’aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi*;

-la circolare del Ministero Interno 11 settembre 2006, n. 33, Migrazione dei sistemi del CNSD presso il Viminale;

-la circolare del Ministero Interno 19 luglio 2007, n. 41, Popolamento e aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);

- la circolare del Ministero Interno 17 dicembre 2007, n. 61, Popolamento e aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);
- la circolare del Ministero Interno 22 gennaio 2008, n. 1, *Aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi. Regole tecniche di translitterazione*;
- la circolare del Ministero Interno 17 aprile 2008, n. 9, Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia per il collegamento con l'Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.);
- la circolare del Ministero Interno 17 aprile 2008, n. 12, Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Veneto per il collegamento con l'Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.);
- la circolare del Ministero Interno 22 maggio 2008, n. 5645, Sistema integrato di circolarità anagrafica – INA-SAIA;
- la circolare del Ministero Interno 10 febbraio 2009, n. 5, Legge 28 gennaio 2009 n. 2. Conversione in legge con modificazioni del decreto Legge 29 novembre 2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale;
- la circolare del Ministero Interno e dell'I.N.P.S. 15 febbraio 2010, n. 1464 (Interno) e 63 (I.N.P.S.), Circolarità dei dati anagrafici. Sistema INA-SAIA;
- la circolare del Ministero Interno 1° ottobre 2010, n. 28, Collegamento delle Prefetture-UTG all'Indice Nazionale delle Anagrafi;
- la circolare del Ministero Interno 10 novembre 2010, n. 32, Sistema INA SAIA. Dismissione software PC-C SA- tracciato JJ+;
- il documento dell'ANCI e del Ministero Interno 19 gennaio 2012, MANUALE OPERATIVO POPOLAMENTO INA. *Decreto interministeriale del 19/01/2012 recante Regolamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi*;
- la circolare del Ministero Interno 27 marzo 2012, n. 8, Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Nuovo regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi";
- la circolare del Ministero Interno 10 settembre 2012, n. 22, Collegamento al sistema INA-SAIA - avvio delle procedure per il *nuovo popolamento dell'Indice*;
- la circolare del Ministero Interno 15 ottobre 2012, n. 24, Collegamento al sistema INA SAIA. Avvio delle procedure per il nuovo popolamento dell' Indice.

Istituita nel solco di precedenti esperienze a livello sovra-comunale (1), l'INA (2) rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le pubbliche amministrazioni, assicurando la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte.

L' architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico, basata sull' Indice di quo, consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali per il reperimento certo su base nazionale della residenza del cittadino.

L'univocità del dato anagrafico “viene garantita dall’individuazione nel codice fiscale della chiave univoca di identificazione della persona, e costituisce la base di allineamento delle anagrafi comunali con gli archivi delle altre amministrazioni pubbliche, in particolare con l'anagrafe tributaria” (3).

Il progetto INA-SAIA si propone di garantire l' interconessione dei Comuni e razionalizzare l' interazione tra questi e le Amministrazioni centrali e territoriali in materia di informazione anagrafica; garantire la presenza dell' iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe comunale e di eliminare le eventuali duplicazioni d' iscrizione; offrire servizi ai comuni e a tutte le pubbliche amministrazioni collegati; fornire uno strumento in grado di aumentare la qualità dei servizi offerti, controllando la qualità e l' univocità dei dati delle variazioni anagrafiche trasmesse e facilitando l' attività di vigilanza sulle anagrafi da parte della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell' Interno. L'INA, aggiunge(va) l'autorità amministrativa, “non contiene informazioni anagrafiche del cittadino, che restano di esclusiva pertinenza dell' anagrafe del comune di residenza, ma solo i dati minimi che servono a reperirle o ad accelerare l'accesso” (4).

## B.L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

L'art. 2, c. 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sostituisce – integralmente – l'art. 62 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*.

Dei sei commi di cui si compone la novellata norma del CAD, di particolare interesse risulta quanto dispongono:

-il comma 1: “E’ istituita presso il Ministero dell’intero l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” Tale base di dati e’ sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali”;

-il comma 2: “Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e’ definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e’ ancora

avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi”;

-il comma 3: “L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.” (5);

-il comma 4: “Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente”.

Per effetto della normativa primaria, sono stati emanati tre regolamenti: oltre a quello di modifica della disciplina anagrafica, oggetto di apposita disamina infra, il D.p.c.m. 23 agosto 2013, n. 109, *Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*, che istituisce l'*Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente* (ANPR), e il D.p.c.m. 10 novembre 2014, n. 194, Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'*Anagrafe nazionale della popolazione residente* (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

In proposito, non sarà inutile ricordare gli interventi ministeriali:

-la circolare del Ministero dell'Interno 3 ottobre 2013, n. 19, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013, *recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente* (ANPR);

-la circolare del Ministero dell'Interno 15 novembre 2013, n. 23, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013 n. 109. Installazione del nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

-la circolare del Ministero dell'Interno 27 gennaio 2014, ANPR - Chiariimenti relativi alla circolare 23/2013;

-la circolare del Ministero dell’Interno 10 febbraio 2015, n. 1, Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente);

-la circolare del Ministero dell’Interno 20 febbraio 2015, n. 2, Trasferimento della banca dati AIRE centrale presso la sede della società Sogei s.p.a;

-la circolare del Ministero dell’Interno 13 aprile 2015, n. 5, Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente);

-la circolare del Ministero dell’Interno 8 giugno 2015, n. 9, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Modalità di accesso ai sistemi di monitoraggio relativi agli applicativi Web AIRE e INA SAIA.

La novella istituisce, presso il Ministero dell’Interno, una nuova “base di dati” – di “interesse nazionale”, ai sensi dell’art. 60 del CAD **(6)** – che “subentra” all’INA, all’AIRE e, ferme restando le attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo, alle anagrafi – della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero – tenute dai comuni **(7)**. Il principio è – doverosamente – ripreso e ribadito nei regolamenti attuativi, emanati ai sensi dell’art. 62, c. 6, CAD **(8)**: così negli artt. 1, c.1, e 2, c. 1, del D.p.c.m. 109/2013, come pure nell’artt. 1, c.1, del D.p.c.m. 194/2014.

In un’ottica di (corretta) funzionalità amministrativa, si dispone che l’ANPR assicuri al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite al Sindaco ex art. 54, c. 3, TUEL e per l’interoperabilità con le banche dati tenute dagli altri comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza; consenta al comune, in via esclusiva, la certificazione dei dati anagrafici; assicuri l’accesso ai dati ivi contenuti alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi.

Per la gestione e la raccolta informatizzata di dati dei cittadini, si prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano esclusivamente dell’ANPR, integrata con gli ulteriori dati all’uopo necessari.

Oltre agli estremi della carta di identità, l’ANPR registra l’indirizzo di posta elettronica certificata, (se) indicato dal cittadino, e lo rende disponibile alle amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti di pubblici servizi **(9)**.

Come è stato osservato in dottrina, (già) in sede di primo commento alla novella, l’istituzione dell’anagrafe nazionale (della popolazione residente) costituisce una “vera e propria rivoluzione”, visto che la struttura “è sempre stata concegnata come ‘comunale’, pur se sottoposta a controlli statali” **(10)**.

## C.Le modifiche al regolamento anagrafico

Tra gli strumenti, previsti dalla normativa primaria per attuare la nuova struttura, l'art. 2, c. 5, del d.l. 179/2012 individua(va) un regolamento governativo – di natura esecutiva – per adeguare il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente alla nuova disciplina anagrafica. Il regolamento de quo è stato adottato con d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, titolato, appunto, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva *dell'anagrafe nazionale* della popolazione residente (11), dopo aver acquisito i pareri del Garante (12) e del Consiglio di Stato (13).

Seguendo (cronologicamente) il primo regolamento, approvato con d.P.C.M. 109/2013, con il quale sono state dettate le disposizioni per l'istituzione dell'ANPR, e il successivo d.P.C.M., 194/2014, recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, il d.P.R. 126/2015 rappresenta “la terza fase del processo di piena attuazione dell'ANPR e apporta al vigente regolamento anagrafico, che pur conserva l'impostazione derivante dalla legge n. 1128 del 1954, gli aggiustamenti indispensabili per far sì che le mutazioni anagrafiche avvengano secondo procedure compatibili con il nuovo sistema centralizzato e, in ogni caso, tenendo conto delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, della dinamica demografica e dell'obiettivo, perseguito dall'Agenda nazionale italiana, di rendere più agevole l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione” (14).

In (sede di) prim(issim)a lettura, ci sembra utile proporre una comparazione tra il pregresso ed il novellato, articolo per articolo.

## **REGOLAMENTO ANAGRAFICO – MODIFICHE EX D.P.R. 126/2015 (15)**

### **TESTI A CONFRONTO**

<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO NOVELLATO</b>
-------------------------	------------------------

**Capo I – Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche**

**Capo I – *Registrazione anagrafica* della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche**

### **Art. 01 Adempimenti anagrafici**

1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni

**Art. 7**  
**Iscrizioni anagrafiche**

1.L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

- a) per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
- b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
- c) per trasferimento di residenza **da altro comune** o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune

2.Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica

2 bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a)

**Art. 7**  
**Iscrizioni anagrafiche**

1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

- a) per nascita, **presso il comune di residenza** dei genitori o **presso il comune di residenza** della madre qualora i genitori **risultino residenti** in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove **e’ residente** la persona o la convivenza cui il nato **e’ stato affidato**;
  - b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
  - c) per trasferimento di residenza dall’estero dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto **e’** disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente regolamento, **anche** tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

- 3.Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore
- 4.Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune **di residenza**, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'articolo 2, comma **quinto**, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

## Art. 8

### ***Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica***

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

**VEDI ART. 10 BIS, C. 1**  
**VEDI NOTA (15)**

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c) detenuti in attesa di giudizio.

### **Art. 9**

#### **Trasferimento di residenza della famiglia**

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

**VEDI ART. 10 BIS, C. 2**

**VEDI NOTA (15)**

### **Art. 10**

#### **Mutazioni anagrafiche**

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

- a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non

### **Art. 10**

#### **Mutazioni anagrafiche**

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

- a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune **o del**

dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

**VEDI NOTA (15)**

**Art. 8**

***Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica***

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
  - a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
  - b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
  - c) detenuti in attesa di giudizio.

**Art. 10 bis**

***Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche***

1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
  - a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
  - b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
  - c) detenuti in attesa di giudizio.

**Art. 9**

## **Trasferimento di residenza della famiglia**

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, **anche nell'ambito dello stesso comune** comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1

**VEDI NOTA (15)**

<b>Art. 11 Cancellazioni anagrafiche</b>	<b>Art. 11 Cancellazioni anagrafiche</b>
<p>1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;</li><li>b) <b>per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;</b></li><li>c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni<sup>(2)</sup></li></ul> <p>2. I nominativi delle persone dichiarate</p>	<p>1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;</li><li>b) <b>per trasferimento all'estero dello straniero;</b></li><li>c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni</li></ul> <p>2. I nominativi delle persone dichiarate</p>

<p>irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore</p>	<p>irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore</p> <p style="text-align: center;"><b>VEDI NOTA (15)</b></p>
---	--

### **Art. 12**

#### **Comunicazioni dello stato civile**

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di

### **Art. 12**

#### **Comunicazioni dello stato civile**

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi **agli standard** indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile **ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di

stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone

stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità **al comune competente**.

### **Art. 16 Segnalazioni particolari**

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti
2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa

### **Art. 16 Segnalazioni particolari**

1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza **senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13**, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta, **e' registrata come**

dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero

proveniente dal luogo di residenza già registrato

**VEDI NOTA (15)**

### **Art. 18**

#### ***Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica***

1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni

2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al

### **Art. 18**

#### ***Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica***

1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle **mutazioni** anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni

**VEDI NOTA (15)**

comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio

4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente

#### **Art. 18-bis**

##### **Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti**

1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, **nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune**, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto

#### **Art. 18-bis**

##### **Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti**

1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione

1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione

di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante **annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata**, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione **di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)**

3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.

### **Art. 19**

#### *Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe*

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

### **Art. 19**

#### *Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe*

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione **o la mutazione** anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa **da chi richiede l'iscrizione anagrafica**, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

#### **Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)**

##### **Art. 20 Schede individuali**

1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, **conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica**, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, **il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora**.

2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede

#### **Capo IV – Formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero**

##### **Art. 20 Schede individuali**

1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, **il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora**.

2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e **gli estremi** del documento di soggiorno.

3. Per le donne coniugate o vedove le

devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune

schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente

**Art. 21**  
**Schede di famiglia**

1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino

**Art. 21**  
**Schede di famiglia**

1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino

di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.

## **Art. 22** **Schede di convivenza**

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi

## **Art. 22** **Schede di convivenza**

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa **in altro comune** o all'estero

4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero

### **Art. 23**

#### **Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici**

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini

### **Art. 23**

#### **Tenuta delle schede anagrafiche **in formato elettronico****

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, **in formato elettronico**, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

### **Art. 24**

#### **Ordinamento e collocazione delle schede individuali**

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. E' data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

### **Art. 25**

#### **Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza**

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascun area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

### **Art. 26**

#### **Archiviazione degli atti**

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

### **Art. 27**

#### **Anagrafe degli italiani residenti all'estero**

1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione

### **Art. 27**

#### **Italiani residenti all'estero**

1. Gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, **in quanto compatibili con la disciplina prevista dall'articolo 62 del**

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  
dal presente regolamento

**Art. 28**  
**Uffici anagrafici periferici**

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

**Art. 29**  
**Istituzione delle anagrafi separate**

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto nazionale di statistica

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

**Art. 30**

### **Attribuzioni delle anagrafi separate**

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

### **Art. 31**

#### **Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale**

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

**ABROGATO**  
**VEDI NOTA (15)**

**Art. 33**  
**Certificati anagrafici**

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra **posizione** desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, **qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse**, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio

**Art. 33**  
**Certificati anagrafici**

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, **e quanto previsto dall'articolo 35**, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, **previa identificazione**, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra **informazione** ivi contenuta.
2. **Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.**
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio

**VEDI NOTA (15)**

**Art. 34**

**Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca**

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti **nella anagrafe della popolazione residente**

**Art. 34**

**Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe **nazionale** della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca**

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, **residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito
2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito

### **Art. 35**

#### **Contenuto dei certificati anagrafici**

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe **ed il timbro dell'ufficio**.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio **e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento**. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

### **Art. 35**

#### **Contenuto dei certificati anagrafici**

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, **il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno**.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dal medesimo decreto legislativo

**VEDI NOTA (15)**

**Art. 46**  
**Revisione delle anagrafi**

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto Centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

**Art. 46**  
**Revisione delle anagrafi**

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui

all'articolo 13, comma 1, lettera a).

4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.

**VEDI NOTA (15)**

**Art. 48**

**Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente**

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza

**Art. 48**

**Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente**

1. Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai **metodi**, ai formati e agli **standard** indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

**Art. 52**

**Vigilanza del Prefetto**

**Art. 52**

**Vigilanza del Prefetto**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento <b>e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico</b></p> <p>2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.</p> <p>3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto Centrale di statistica</p> | <p>1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento</p> <p>2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.</p> <p>3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto nazionale di statistica</p> |
|---|--|

## NOTE

(1)Ci riferiamo, in particolare, al sistema INTEGRA e al SAIA (Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico). Per un – rapido – excursus sulle tappe di avvicinamento all'INA, cfr. MENGHINI, Evoluzione del sistema INA SAIA, 31° Conv. Naz. ANUSCA, Riccione, 14-18novembre 2011, in [www.anusca.it](http://www.anusca.it).

(2)Tra le - per la verità, non copiose – analisi dottrinali, si vedano CASONI, PIGAIANI, Le principali innovazioni introdotte dal decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 e dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88: temi di carattere generale e le speciali modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in Stato civ., 2005, 607 ss.; CORVINO, Le ulteriori misure urgenti adottate per la crescita del Paese riguardano anche i servizi demografici, in Serv. dem., 2012, n. 12, 19 ss.; FRANCIONI, La comunicazione anagrafica unica - La novità introdotta dall'art. 16 bis della legge 2/2009, in Anusca Newsletter, 23 febbraio 2009, n. 4; FRANCIONI, La nuova Ina. Più dati per una vera anagrafe nazionale, in Serv. dem., 2010, n. 10, 38 s; PIZZO, La dematerializzazione del cartaceo anagrafico, in Stato civ., 2007, 120 ss.

(3)LEO, Anagrafe 2.0. La trasformazione del servizio anagrafico dopo le leggi di semplificazione e per la crescita - Terza parte, in <http://www.sarannoprefetti.it/>

(4)Ministero dell'Interno, Primo piano INA SAIA, in <http://servizidemografici.interno.it/it/ina-saia/informazioni> .

(5)L'art. 10, c. 1, lett. b), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, ha così modificato i primi due periodi del comma. Per inciso, rispetto alla formulazione originaria, il secondo periodo era stato inserito – con diversa formulazione – dal c. 4-ter dell'art. 24 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, come introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

(6)Non a caso, il c. 2 del citato art. 2 d.l. 179/2012, dispone la sostituzione dell'INA con l'ANPR nell'art. 60, c. 3-bis, del CAD.

(7)Si dispone, in tal modo, “l'unificazione in un'unica anagrafe del sistema anagrafico attualmente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale)": Camera dei Deputati, XVI legislatura, A.C. 5626, Decreto legge 179/2012, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese – Scheda di lettura 10 dicembre 2012, n. 737.

(8)La norma stabilisce che, con – uno o più – Dpcm, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione della novella, “anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58; b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010”.

(9)Sulla registrazione – e pubblicizzazione – del domicilio digitale del cittadino, disciplinata dall'art. 3-bis del CAD, si veda NATALI, *L'anagrafe nazionale della popolazione residente. Primi sviluppi del processo di attuazione*, in Serv. dem., 2013, n. 9, 30 ss.

(10)LEO, Anagrafe 2.0.., cit., aggiungendo che “la stessa configurazione, in questo ambito, del Sindaco quale ‘Ufficiale del Governo’, ossia quale delegato dallo Stato all'espletamento di una funzione essenzialmente statale anche se gestita a livello di ente locale, non ha mai, sinora, determinato il venir meno della dimensione comunale per un servizio che necessariamente deve svolgersi a diretto contatto con i cittadini”.

(11)L'intervento regolamentare è stato proposto dalla Presidenza del Consiglio, anziché dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, come prevedeva l'art. 2, c. 5, del d.l. 179/2012, ai sensi dell'art. 13, c. 2-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 [“I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri].

(12)Parere Garante per la protezione dei dati personali 22 gennaio 2015, n. 31, Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di regolamento anagrafico della popolazione residente, reperibile nel sito <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home>

(13)Parere Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, 2 aprile 2015, n. 1059/2015 (adunanza del 19 marzo 2015, n. 409/2015), Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, reperibile nel sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html>

(14)Parere Cons. di Stato 2 aprile 2015, n. 1059/2015, cit

(15)Da considerare quanto disposto dagli artt. 2 (Abrogazioni) e 3 (Disposizioni transitorie e finali) del d.P.R. 126/2015: a)“Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2” [art. 2]; b)“Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune non transitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per «comune transitato» il comune per il quale si e' verificato tale subentro” [art. 3, c. 1]; c)“Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato” [art. 3, c. 2].

Rober PANOZZO

(20 agosto 2015)